

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI	Giovanni B.	-	Presidente	-
Dott. SESTINI	Danilo	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	Consigliere	-
Dott. BARRECA	Giuseppina Luciana	-	Consigliere	-
Dott. SCRIMA	Antonietta	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21146-2008 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 3, presso lo studio dell'avvocato ANDRENELLI ADRIANO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio LOREFICE PAOLO in ROMA del 5/03/2014 rep. n. 539;

- ricorrente -

contro

CA.MI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSIO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

CA.EN., N.R., S.A., N.
E., N.E., N.E., EQUITALIA GERIT SPA,
UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 16573/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/09/2007 R.G.N. 66038/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato ADRIANO ANDRENELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell'espropriazione immobiliare iscritta al n. 61057/88 r.g.e.i.

del Tribunale di Roma, avente ad oggetto un complesso di terreni e fabbricati al km (OMISSIS), da altri atti risultante unità poderale costituita in comprensorio di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ai sensi della L. n. 1078 del 1940, fu disposta, dopo numerosi falliti tentativi di vendita, anche a mezzo di professionista delegato, la sostituzione del custode, con nomina di tale A. - o, in altri atti, indicato come G., comunque coniuge di una dei soggetti del processo esecutivo - M..

In particolare, l'espropriazione immobiliare era stata intentata ai danni di C.M., C.E. e C.G. dallo I.F.C.A.I.C. (Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale, cui era succeduta, infine, la Sedici Banca spa, qui rappresentata da Unicredit Banca di Roma spa) con pignoramento del luglio 1988; ed era stata proseguita, nel frattempo essendo intervenuti anche il Monte dei Paschi di Siena (cui era succeduta Equitalia Gerit spa) e tale N.R. (cui erano succeduti gli eredi S.A., N.E., Na.

E. ed Na.Er.), ad impulso dell'iniziale coesecutata C.G., che aveva estinto la sua quota di debito conseguendo la declaratoria di estinzione sulla sua quota sull'immobile - ed assunto quelle delle coesecutate, così surrogandosi al creditore precedente originario.

Il custode, dal canto suo, aveva dato corso alla procedura per il rilascio del complesso immobiliare, se non altro relativamente alle quote di esso di spettanza delle debentrici residue Ca.En. e Ca.Mi.; ma al relativo precetto di esse si era opposta quest'ultima. Peraltro, una volta revocata nel corso del processo di espropriazione immobiliare la nomina del custode estraneo non debitore: su tale opposizione a precetto di rilascio l'adito tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza - resa il 3.9.07 col n. 16573 - ricorre, affidandosi ad undici motivi, C.G.; resiste, degli intimati, con controricorso soltanto Ca.Mi.; e, per la pubblica udienza del 19.3.14, la sola C.G. deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., nonchè procura notarile del 5.3.14 a nuovo difensore, in sostituzione del precedente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5) l'art. 366 bis c.p.c. e, di tale norma, con rigore l'interpretazione elaborata da questa Corte (tra le moltissime: Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574). Pertanto:

2.1. i motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perchè, in contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità della pertinenza del quesito, per tutte, v. : Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 21341;

Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);

2.2. A corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);

2.3. Infine, è consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma all'imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).

3. La ricorrente articola undici motivi, che munisce delle seguenti rispettive rubriche:

- il primo: "Violazione o falsa applicazione di legge e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 617, 132 e 112 c.p.c.";

- il secondo: "Violazione e falsa applicazione di legge ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 65 c.p.c. comma 2 e art. 66 c.p.c.";

- il terzo: "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 66 e 617 c.p.c.";

il quarto: "Violazione di legge e insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 112, 618 e 160 c.p.c.";

- il quinto: "Violazione o falsa applicazione di legge e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 132 e 484 c.p.c. e art. 25 Cost.";

il sesto: "Violazione di legge ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione agli artt. 132 e 617 c.p.c.";

- il settimo: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 25 Cost., nonché agli artt. 39, 274 e 617 c.p.c.";

- l'ottavo: "Violazione e falsa applicazione di legge ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 101 e 112 c.p.c.";

- il nono: "Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 83 c.p.c.";

- il decimo: "Violazione o falsa applicazione di legge e contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 92 c.p.c.";

l'undicesimo: "Violazione o falsa applicazione di legge e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 96 e 112 c.p.c.".

4. La controricorrente Ca.Mi.:

4.1. eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, siccome diretto avverso provvedimento che, limitandosi a dichiarare cessata la materia del contendere, sarebbe privo di decisorietà e ad impugnare il quale sarebbe legittimata solo essa controricorrente, quale originaria opponente;

4.2. dei motivi tutti contesta poi l'ammissibilità, sotto il triplice profilo:

della carenza di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, anche per il dispiegamento cumulativo e contestuale di più censure, ora riconducibili all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ora a differenti violazioni di norme di diritto, ora a violazione di norme di diritto ed a nullità del procedimento;

della non conformità dei quesiti di diritto ai requisiti imposti dall'art. 366 bis c.p.c. e della carenza assoluta di momenti di sintesi o riepilogo previsti dal capoverso di tale norma;

del difetto di autosufficienza, mancando la specificazione, nel contesto di ciascuna doglianza, degli atti su cui essa si fonda e la trascrizione di quelli, con indicazione della sede processuale di produzione.

5. Altre due puntualizzazioni in punto di rito, a questo punto, si impongono.

5.1. In primo luogo, i recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte in punto di ammissibilità dei motivi per vizio di loro formulazione ammettono sì (ma neppure pacificamente: v., ad es., Cass. 16 settembre 2013, n. 21099, ovvero Cass. 17 settembre 2013, n. 21165) una

sostanziale riqualificabilità dei motivi erroneamente sussunti entro l'una o l'altra delle categorie di cui all'art. 360 c.p.c., ma pur sempre e comunque a determinate e stringenti condizioni, quali la chiara esposizione, nel motivo stesso, di argomenti che rendano manifesta la sussunzione entro vizio diverso da quello esposto e siano congruenti con quello effettivamente dispiegato (in tali espressi sensi non solo la stessa Cass. Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931, ma anche, tra le altre, Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553, proprio in tema di rapporti tra vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nel regime dei quesiti); nè è mai stata sconfessata la necessità, nel persistente regime dei quesiti ed a pena di inammissibilità, della separata contemporanea formulazione, in caso di censure commiste, di quesiti di diritto e cc.dd. di fatto, al fine di renderne ammissibili ognuna.

5.2. In secondo luogo, conserva attualità il principio di c.d.

autosufficienza del ricorso per cassazione: esso trova oggi positivo fondamento nell'art. 366 c.p.c., n. 6, circa i requisiti minimi di contenuto - forma dell'atto con cui si adisce la Corte Suprema di Cassazione, come riconosciuto non solo dalla giurisprudenza anteriore a Cass. Sez. Un. 22 maggio 2012, n. 8077 (che solo in apparenza avrebbe limitato il principio stesso, riferendosi al solo vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4), ma anche da quella successiva (praticamente unanime; quanto ai primi giorni del 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072; in precedenza, per un panorama, v. Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220, ovvero Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455) : in forza di esso, è indispensabile che la Corte di cassazione sia posta in grado di ricavare direttamente ed esclusivamente dal ricorso il contenuto delle doglianze mosse al provvedimento impugnato e degli atti processuali od altri documenti ammessi idonei a suffragarle e tali da consentirne il compiuto esame.

6. Occorre, a questo punto, premettere alcune considerazioni di carattere generale, per inquadrare la fattispecie ed avviare a soluzione le dispute insorte.

6.1. In primo luogo e da un punto di vista generale, il custode non debitore è l'unico e solo creditore procedente nell'esecuzione per il rilascio dell'immobile staggito (anche prima della riforma del 2006 dell'art. 560 c.p.c., qualora il rilascio sia stato intimato in base ad un provvedimento avente ad oggetto la liberazione di quello, antesignano - secondo una giurisprudenza di merito corretta e condivisibile, in quanto funzionale all'ordinato e proficuo espletamento delle attività di custodia e comunque validamente anticipatorio degli effetti del decreto di trasferimento - dell'ordine ora espressamente disciplinato dal richiamato art. 560 c.p.c., commi terzo e seguenti).

Non solo in tale esecuzione, ma neppure nell'opposizione alla medesima - qual è pacificamente quella oggetto dell'odierna controversia - possono allora svolgere alcun ruolo gli altri soggetti del processo esecutivo immobiliare nel cui corso è stato reso l'azionato titolo esecutivo di rilascio; in una tale esecuzione e nella relativa opposizione, ancora, in virtù di principi generalissimi sulla separatezza tra giudizio in cui è reso il titolo esecutivo giudiziale e quello di opposizione avverso la sua esecuzione (per tutte, ove anche più ampi riferimenti, v. Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; ancora più di recente, peraltro, v. Cass. 26 agosto 2013, n. 19541, ovvero Cass. 19 dicembre 2013, n. 28470), non è mai consentito il riesame del titolo stesso per fatti o motivi che andavano o possono tuttora essere fatti valere nel giudizio in cui il titolo è divenuto o può divenire definitivo.

6.2. Ora, la ratio decidendi della declaratoria di cessazione della materia del contendere sta nella sua necessaria consequenzialità in dipendenza dell'intervenuta revoca del custode estraneo, tale M.A. (coniuge di uno dei soggetti del processo esecutivo): revoca che ha fatto venir meno lo stesso soggetto esecutante per rilascio e di eventuale impugnazione della quale non si ha notizia; revoca che pertanto resta del tutto neutra, nell'esecuzione per rilascio di cui era l'indefettibile presupposto, quanto alle pretese della procedente, da farsi valere semmai nella procedura di espropriazione immobiliare.

6.3. L'interesse non sussiste allora in capo all'odierna ricorrente - che non era e non è mai stata uno dei soggetti dell'esecuzione per rilascio, nè aveva titolo ad essere parte dell'opposizione alla medesima - a dolersi di una pronuncia di definizione in rito del giudizio su di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardo alla quale ella è tecnicamente, se non altro in origine, ad ogni effetto estranea.

6.4. E tuttavia, tale istituzionale estraneità della creditrice procedente nell'espropriazione in cui è reso il titolo esecutivo azionato per il rilascio non è stata rilevata dal giudice di merito una volta esteso dinanzi a lui il contraddittorio anche a soggetti formalmente estranei all'esecuzione per rilascio; esclusivamente in dipendenza di tanto ed a guisa di eccezione al principio generale sopra indicato, se non altro in ordine alla pronuncia sulle spese, o a quella - indicata come omessa - di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sussiste in concreto l'interesse ad impugnare di colei che si è viste disattese le relative domande.

7. Ciò posto, il ricorso si articola in massima parte su motivi non assistiti da quesiti di diritto o da momenti di sintesi o riepilogo conformi ai rigorosi requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c. e ricordati sopra, al paragrafo 2, oppure su doglianze affette da altre carenze di requisiti di contenuto-forma del ricorso, o comunque su tesi senz'altro infondate.

7.1. Il primo dei motivi - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale, in relazione agli artt. 617, 132 e 112 c.p.c. - è concluso dai seguenti quesiti:

"Voglia la Suprema Corte stabilire se, in caso di opposizione agli atti esecutivi, proposta dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'art. 611 c.p.c., debba necessariamente essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione medesima"; "voglia la Suprema Corte stabilire se il giudice, dopo aver dato atto nella motivazione di fatti che necessariamente implicano la improcedibilità della domanda, possa, poi, pronunciare nel merito e/o dichiarare la cessazione della materia del contendere".

Tale motivo è privo del c.d. quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) quanto al vizio motivazionale; mentre i quesiti di diritto, oltretutto plurimi, sono assolutamente generici, astratti e non conferenti con la motivazione della gravata sentenza, visto che la disamina del merito quivi è giustificata (v. righe terza e quarta della quarta facciata) in ragione della richiesta della condanna alle spese e della conseguente ineccepibile necessità di esaminare la c.d. soccombenza virtuale. Pertanto, il motivo è inammissibile.

7.2. Col secondo motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale, in relazione all'art. 65 c.p.c., comma 2 e art. 66 c.p.c. - si formula il seguente quesito: "Voglia la Suprema Corte stabilire se il giudice di un procedimento contenzioso di una opposizione all'esecuzione per rilascio, possa revocare la nomina del custode dei beni pignorati effettuata dal G.E. in una diversa procedura esecutiva di espropriazione immobiliare".

Anche tale motivo è privo del c.d. quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) quanto al vizio motivazionale; mentre il quesito di diritto è assolutamente generico quanto alla regola generale che si assumerebbe applicata o da applicare, oltre che non supportato dalla indicazione delle circostanze di fatto della fattispecie concreta (con indicazione dei collegamenti tra le due procedure, essendo il titolo esecutivo per rilascio stato emesso nel corso dell'espropriazione immobiliare, ma pur sempre nei limiti in cui tale commistione, in genere vietata, fosse consentita).

Pertanto, il motivo è inammissibile.

7.3. Il terzo motivo (di violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 617 c.p.c.), in disparte i dubbi di ammissibilità indotti dalla non conformità del quesito ai rigorosi requisiti di cui sub 3 (per carenza di riferimenti alla peculiarità del caso concreto ed articolazione su interpello diretto a questa Corte regolatrice ad indicare la correttezza o meno di quella prospettata), prospetta una tesi

non sostenibile: invero, l'ampiezza della cognizione ormai generalmente riconosciuta in sede di opposizione agli atti esecutivi sulla legittimità e perfino sulla stessa opportunità di ciascuno degli atti o provvedimenti del giudice dell'esecuzione potrebbe fondare l'impugnabilità di questi ultimi - ivi compresi anche quelli in materia di nomina del custode del bene immobile oggetto di pignoramento - per i motivi più diversi.

Pertanto, il motivo è sicuramente infondato.

7.4. Col quarto motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale - si formulano i seguenti quesiti: "a) Voglia la Suprema Corte stabilire se risulti affetta da nullità la sentenza del giudice la quale abbia ommesso di esaminare eccezioni poste dalle parti, ancorchè rilevabili di ufficio; b) Voglia la Suprema Corte stabilire se debba ritenersi improcedibile un'opposizione agli atti esecutivi, in cui sia stata effettuata una notifica dell'atto di opposizione e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza successivamente alla data dell'udienza medesima e conseguentemente oltre il termine perentorio di cui all'art. 618 c.p.c.".

Anche questo motivo è privo del c.d. quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) quanto al vizio motivazionale; mentre dei quesiti di diritto, oltretutto plurimi, il primo è assolutamente generico ed apodittico.

Il secondo dei quesiti - in disparte i dubbi di ammissibilità indotti dalla sua carenza di riferimenti alla fattispecie concreta - pone invece una questione giuridica infondata, visto che la mancata notifica dell'atto di opposizione può rilevare se addotta come completamente omessa in relazione a tutti i destinatari e non resa oggetto di rimessione in termini, anche implicita, da parte del giudice che procede: circostanze queste che, se non altro nel solo rilevante quesito, non sono neppure prospettate.

Pertanto, il motivo è, per una parte, inammissibile e, per l'altra, infondato.

7.5. Col quinto motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale in relazione agli artt. 132 e 484 c.p.c. e art. 25 Cost. - è formulato il seguente quesito: "Voglia la Suprema Corte stabilire se il Giudice di un procedimento contenzioso di opposizione all'esecuzione per rilascio possa decidere una opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento di diversa procedura esecutiva di espropriazione immobiliare".

Ora, a prescindere dalla totale carenza del c.d. quesito di fatto a supporto dell'addotto vizio motivazionale e dalla genericità del quesito di diritto e dalla sua carenza di riferimenti alla fattispecie concreta, le questioni giuridiche con esso poste sono infondate.

In primo luogo, perchè non si pone giammai una questione di violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - o di regolare costituzione del giudice - all'interno di un medesimo ufficio giudiziario, costituendo le relative sezioni articolazioni di una struttura giurisdizionale unitaria e neppure rilevando all'esterno - salvi i soli potenziali riflessi disciplinari - le eventuali violazioni delle disposizioni cc.dd. tabellari, ovvero di assegnazione degli affari all'interno dell'ufficio stesso (in termini: Cass. 11 dicembre 2012, n. 22644).

In secondo luogo, perchè, venuta meno la legittimazione dell'unico creditore procedente per il rilascio in dipendenza della pacificamente disposta revoca della sua nomina quale custode non debitore, la decisione del giudice dell'esecuzione in ordine al rilascio del bene sarebbe ineccepibile, non potendo più quell'esecuzione procedere.

Pertanto, il motivo è certamente infondato.

7.6. Col sesto motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale in relazione agli artt. 132 e 617 c.p.c. - è formulato il seguente quesito:

"Voglia la Suprema Corte stabilire se l'omessa indicazione di alcuni litisconsorzi (sic) necessari nell'intestazione della sentenza, nella parte motiva, nel corpo e nel dispositivo della stessa, per cui il suo contesto non contenga l'indicazione di tutte le parti e queste non siano neanche individuabili nemmeno dai provvedimenti richiamati, costituisca motivo di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c.".

Anche a voler tralasciare la totale carenza del c.d. quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) quanto al vizio motivazionale, ovvero l'assoluta genericità del quesito di diritto, la tesi prospettata è insostenibile, in difetto di prospettazione di quale conseguenza dannosa per il diritto di difesa dell'impugnante deriverebbe da una eventuale assoluta incertezza sulle parti: del resto evincendosi idoneamente comunque, dalla gravata sentenza, che i soggetti direttamente coinvolti dalla medesima sono la debitrice eseguita e l'odierna ricorrente, nè prospettandosi - se non altro nel quesito stesso - alcuna violazione concreta ed effettiva del contraddittorio (cioè, avutasi per difetto effettivo della notifica alle controparti), sola a fondare l'interesse anche delle altre parti a dolersi della nullità del procedimento ed altrimenti restando circoscritta l'omessa indicazione nel ristretto ambito di un errore materiale (Cass. 17 novembre 2006, n. 24494; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Pertanto, il motivo è inammissibile.

7.7. Col settimo motivo - di violazione e falsa applicazione dell'art. 25 Cost., artt. 39, 274 e 617 c.p.c. - è formulato il seguente quesito: "Voglia la Suprema Corte stabilire se si sia verificata una violazione del principio del giudice naturale, ex art. 25 Cost., ove il giudice di una causa di opposizione all'esecuzione per rilascio abbia contestualmente giudicato anche una causa di opposizione agli atti esecutivi relativa ad un provvedimento emesso in una diversa procedura esecutiva di espropriazione immobiliare depositata, in violazione dell'art. 611 c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione per rilascio".

Valgono per il presente motivo, in disparte il rilievo della formulazione del quesito in termini astratti e privi di riferimenti alla fattispecie concreta, le argomentazioni già sviluppate sopra, al punto 6.5: tanto che il motivo è, sotto questo profilo, certamente infondato.

7.8. Con l'ottavo motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale in relazione agli artt. 101 e 112 c.p.c. - è formulato il seguente quesito:

"Voglia la Suprema Corte stabilire se risulti affetta da nullità la sentenza emessa in difetto di regolare costituzione del contraddittorio anche ove la domanda iniziale sia stata integrata con altra istanza contenente parziale mutamento del petitum e rivolta ad altre parti, comunque in tale istanza non tutte citate".

Ora, non solo tale motivo è privo del c.d. quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) quanto al vizio motivazionale, ma il quesito di diritto è posto sotto forma di diretto interpello di questa Corte - senza, cioè, la prospettazione della tesi in diritto che si ritiene corretta - e soprattutto in termini assolutamente generici, comunque privi di riferimenti alla fattispecie concreta, come pure alle conseguenze che la prospettata nullità avrebbe comportato sulla decisione finale impugnata.

E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo della non sussistenza, nel testo del ricorso, di idonea trascrizione ed indicazione della sede processuale degli atti del grado di merito cui la doglianza si riferirebbe.

Pertanto, il motivo è inammissibile.

7.9. Col nono motivo - di violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. - è formulato il seguente quesito: "Voglia la Suprema Corte stabilire se l'atto con cui la parte integri il petitum di un precedente ricorso, introducendo una nuova domanda di opposizione agli atti esecutivi, rivolta ad

altra procedura esecutiva, necessiti di apposita procura alle liti".

Ora, il quesito di diritto è formulato in termini assolutamente generici ed astratti, privi del benchè minimo riferimento alla fattispecie concreta ed alle conseguenze, sulla decisione impugnata, dell'applicazione della tesi giuridica che si ritiene corretta.

Pertanto, il motivo è inammissibile.

7.10. Col decimo motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale in relazione all'art. 92 c.p.c. è formulato il seguente quesito: "Voglia la Suprema Corte stabilire se il giudice possa validamente motivare la compensazione delle spese di lite con fatti ed argomenti non ricavabili dagli atti e documenti di causa, nè alla stessa attinenti".

A prescindere dalla totale carenza del c.d. quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) e dalla genericità ed astrattezza del quesito di diritto, come pure della sua carenza di riferimenti alla fattispecie concreta, va osservato che la decisione del giudice del merito in punto di compensazione delle spese (in applicazione del testo dell'art. 92 c.p.c. vigente *ratione temporis*) pare tutt'altro che avulsa dall'esame - desumibile *ictu oculi* dagli anche solo parziali accenni contenuti nello stesso ricorso - di un contesto caratterizzato da un'accesa e prolungata conflittualità tra tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto, il motivo è infondato.

7.11. Con l'undicesimo motivo - di contestuale violazione o falsa applicazione di norma di diritto e vizio motivazionale in relazione agli artt. 96 e 112 c.p.c. - è formulato il seguente testuale quesito: "Voglia la Suprema Corte stabilire se l'omesso esame e l'omessa pronuncia su una domanda, indicata nelle conclusioni della parte, possa considerarsi implicitamente rigettata".

In disparte che pure in quest'occasione il motivo è privo del c.d.

quesito di fatto (o momento di sintesi o riepilogo) quanto al vizio motivazionale, è evidente l'astrattezza e genericità, al di là pure del tenore formale impreciso, del quesito di diritto: non potendosi conoscere, sulla base del solo tenore letterale di questo e non essendone ammessa un'integrazione con il testo del motivo, quale domanda - di quale preciso oggetto - sia stata pretermessa, ovvero disattesa, ovvero ancora rigettata implicitamente.

Pertanto, il motivo è inammissibile.

8. Inoltre, praticamente nessuno dei documenti ed atti processuali o di quelli da questi presupposti viene trascritto nel ricorso per cassazione in relazione a ciascuna delle pur numerose doglianze sviluppate, in una chiara ed immediata indicazione della sede processuale, onde consentire a questa Corte di prendere cognizione delle censure e dei loro riferimenti sulla base della disamina del solo ricorso, in ossequio ai principi desumibili dall'art. 366 c.p.c., n. 6 e secondo quanto già ricordato sopra al punto 5.2..

9. Il ricorso, essendone inammissibili (il primo, il secondo, in parte il quarto, il sesto, l'ottavo, il nono e l'undicesimo) od infondati (il terzo, in parte il quarto, il quinto, il settimo ed il decimo) i motivi, va respinto; e le spese del giudizio di legittimità vanno poste ad integrale carico della soccombente ricorrente.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna C.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Ca.

M., liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi

www.iusexplorer.it - 09.06.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156